

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2404

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRINCIPE, BALDANI-GUERRA, DELLA BRIOTTA, FERRARIS, ABATE, LORETI**

*Presentata il 26 maggio 1965*

**Sistemazione giuridica del personale assunto da uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste per lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 marzo 1961, n. 90, ha regolato l'inquadramento del personale che via via era stato assunto dall'amministrazione dello Stato per particolari esigenze, allo scopo di procedere alla normalizzazione dei rapporti di pubblico impiego. Essa ha però trascurato di considerare una situazione che rientra logicamente nei principi a cui si ispirò il legislatore del 1961 e che merita un'adeguata regolamentazione.

Per far fronte alle esigenze dell'espletamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'Italia centro-meridionale hanno assunto un nucleo particolare di personale retribuito con somme versate al Ministero dalla Cassa per il Mezzogiorno a titolo di rimborso spese di carattere generale e di funzionamento. Questo nucleo di personale, col decorrere della sua esperienza di servizio, ha acquisito particolari competenze che lo hanno reso e lo rendono indispensabile al funzionamento degli uffici: esso però rimane scoperto rispetto alla disciplina prevista dalla predetta legge del 1961.

Si ritiene pertanto necessario provvedere alla normalizzazione giuridica di tale situazione particolare, nel duplice intento di as-

sicurare all'amministrazione l'apporto di un patrimonio particolare di esperienze che peraltro essa stessa ha contribuito a formare, e di garantire la stabilità dell'occupazione a un personale particolarmente meritevole e qualificato. Con ciò inoltre si garantisce la normalizzazione nella organizzazione degli uffici periferici del Ministero nell'Italia centro-meridionale eliminando ogni disparità di trattamento tra le diverse categorie che prestano la loro opera al servizio dell'amministrazione.

Per raggiungere queste finalità la presente proposta di legge prevede che il personale assunto anteriormente al 19 luglio 1960 da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'espletamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno sia inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto, con decorrenza — per ragioni di parità di trattamento — dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Decorsi sei mesi di servizio dalla data del decreto di inquadramento, il personale sarà collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie di personale non di ruolo, secondo il principio accolto dalla legislazione vigente.

L'articolo 2 prevede le norme di copertura, per un onere del resto particolarmente esiguo, cui si potrà far fronte nell'ambito dei fondi a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno per spese generali e di funzionamento della medesima.

I proponenti confidano che il Parlamento voglia riservare positiva e sollecita accoglienza alla presente proposta di legge, in considerazione della esigenza di perequazione cui essa tende far fronte.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale assunto da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste anteriormente al 19 luglio 1960, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento di lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque retribuiti con fondi messi a disposizione dalla Cassa stessa, sarà inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

L'inquadramento ha effetto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90. Decorsi sei mesi di servizio dalla data del decreto di inquadramento, il personale di cui al comma precedente è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento sarà disposto con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, su richiesta degli interessati. Le relative domande dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

All'onere per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento dai fondi di spesa generale e di funzionamento a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno.